

NORMATIVA DIOCESANA PER LE CONFRATERNITE

Definizione e fini

Art. 1.

Le Confraternite sono associazioni private che i fedeli liberamente costituiscono a norma del diritto (cfr. cann. 215 e 299,1) per conseguire fini di religione e di culto, di condivisione e di solidarietà con quanti sono nel disagio, di animazione cristiana della cultura e delle istituzioni sociali, in particolar modo della famiglia, di fattiva collaborazione con persone ed enti a qualsiasi livello per la difesa dei diritti umani, ed altri fini particolari proposti nelle tavole di fondazione, purché questi ultimi siano compatibili con i principi della fede e della morale cristiana e con la disciplina ecclesiastica.

Art. 2.

Per il conseguimento dei fini di cui all'art. 1, le Confraternite, in totale adesione alle direttive del Magistero Episcopale e del Vescovo diocesano, si propongono di

- a) aiutare i confratelli nella formazione cristiana;
- b) collaborare con il Parroco nell'attività pastorale della parrocchia;
- d) provvedere al culto secondo le indicazioni degli statuti e dei regolamenti, in accordo con le esigenze della comunità parrocchiale espresse dal Parroco;
- e) promuovere la presenza e la testimonianza cristiana dei confratelli nella vita familiare, sociale, culturale e professionale.

Statuti e regolamenti

Art. 3.

§1. Ciascuna Confraternita abbia il proprio statuto nel quale siano definiti, in accordo con quanto stabilito da questa normativa generale, il titolo, la sede, i fini specifici, gli organi di governo, le modalità di elezione, le condizioni per l'ammissione e la dimissione dei membri, i principi e le norme che regolano la vita associativa, le norme circa l'amministrazione dei beni, le norme da applicare in caso di cessazione dell'attività (cfr. can. 304).

§2. Nell'intestazione dello statuto vengano indicati i dati essenziali di identificazione della Confraternita, con la seguente formula: "Statuto della Confraternita [dell'Arciconfraternita] sotto il titolo [fondata nell'anno] con sede in nel territorio della Parrocchia di [iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di al numero]".

Art. 4.

§1. Ciascuna Confraternita abbia anche un regolamento contenente le norme di carattere applicativo e pratico per il normale svolgimento della vita associativa.

§2. I regolamenti potranno contenere precisazioni e determinazioni ulteriori rispetto allo statuto, ma non norme che nella forma o nella sostanza contrastino con quelle dello statuto.

§3. Nei regolamenti potranno essere indicate, con il consenso del Vescovo, anche attività collaterali che la Confraternita si propone, purché tali attività non siano in contrasto con i fini statutari e con la natura dell'associazione.

§4. Al regolamento siano premessi un cenno storico sulla Confraternita e una introduzione analoga a quella indicata all'art. 3 §2.

Costituzione e riconoscimento

Art. 5.

§1. Le associazioni private di fedeli che, in forza del disposto dell'art. 1 e nel rispetto di quanto stabilito da tutta la presente normativa, intendano costituirsi come Confraternita, ottenendo il riconoscimento del carattere di associazioni ecclesiali, devono farne richiesta al Vescovo allegando il nulla osta del parroco competente per territorio e precisando se si tratta di costituzione di un nuovo sodalizio oppure di rifondazione di un sodalizio già esistito in passato e all'atto della richiesta non più attivo.

§2. Nel caso di ricostituzione di un sodalizio già esistito, gli interessati dovranno allegare alla richiesta tutti i documenti utili ad accertarne la figura giuridica, sia ecclesiastica che civile, nonché gli eventuali titoli di proprietà; il parroco competente dovrà altresì dichiarare che il sodalizio che si intende rifondare è rimasto inattivo per molti anni.

Art. 6.

Perché possano ottenere il riconoscimento di associazioni operanti nella Chiesa, le Confraternite devono sottoporre i loro statuti alla revisione da parte del Vescovo diocesano (cfr. can. 299,3).

Art. 7.

§1. Le Confraternite possono acquisire la personalità giuridica ecclesiastica (cfr. cann. 113-123) per decreto del Vescovo diocesano; tale riconoscimento non muta comunque il carattere privato dell'associazione (cfr. can. 322).

§2. Il Vescovo concede a una Confraternita la personalità giuridica ecclesiastica dopo che siano stati approvati gli statuti (cfr. cann. 117 e 322,2) e purché il fine perseguito dalla stessa sia veramente utile ed essa disponga dei mezzi sufficienti a conseguirlo (cfr. can. 114,3).

Art. 8.

Ottenuta la personalità giuridica, la Confraternita diventa soggetto dei diritti e dei doveri sanciti dal Codice di Diritto Canonico per le persone giuridiche ecclesiastiche (cann. 113-128), ferma restando la sua natura privata.

Art. 9.

Su richiesta del Vescovo o con la sua approvazione, le Confraternite provviste della personalità giuridica ecclesiastica possono ottenere, a norma delle leggi dello Stato e concordatarie, il riconoscimento civile di tale qualifica, divenendo così enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, con tutti i diritti e i doveri che ciò comporta.

Competenza dell'autorità ecclesiastica

Art. 10.

§1. Le Confraternite, come tutte le associazioni di fedeli, sono soggette alla vigilanza dell'autorità competente per territorio, che nel caso specifico è il Vescovo diocesano; a questi spetta in particolare:

- a) di aver cura che nelle associazioni sia conservata l'integrità della fede e dei costumi;
- b) di vigilare che non si insinuino abusi nella disciplina ecclesiastica;
- c) di visitare canonicamente le dette associazioni a norma del diritto e degli statuti (cfr. can. 305,1).

§2. Le stesse associazioni sono soggette anche al potere giurisdizionale della stessa autorità, da esercitarsi a norma del diritto (cfr. cann. 305 e 323).

§3. Il Vescovo esercita il diritto - dovere di vigilanza sulle Confraternite sia personalmente sia tramite gli organi diocesani a ciò preposti.

Art. 11.

Qualora lo ritenga opportuno o la situazione lo richieda, il Vescovo, può affidare a un Commissario episcopale l'incarico di dirigere per un tempo e con compiti determinati, una Confraternita.

Art. 12.

Quando dalla normativa vigente è richiesto il parere o il consenso dell'autorità diocesana, questo dev'essere richiesto per iscritto alla stessa autorità, allegando il verbale dell'organo richiedente e tutta la documentazione ritenuta utile o necessaria perché essa possa esprimere il giudizio richiesto. La risposta viene data per iscritto, a norma del diritto, dalla stessa autorità o dal suo delegato.

I membri

Art. 13.

Si può essere ammessi a una Confraternita a diverso titolo:

- a) come confratelli, partecipando in pienezza alle attività e ai frutti spirituali;
- b) come semplici iscritti, partecipando solo ai frutti spirituali, in particolare ai suffragi;
- c) come soci, partecipando solo alle eventuali attività collaterali previste dall'art. 4 §3.

Art. 14.

§1. Tutti i fedeli che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che siano disponibili all'impegno gratuito, radicato nella scelta di fede vissuta all'interno della comunità cristiana, possono essere ammessi in qualità di confratelli. Come tali essi sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni contenute negli statuti e nei regolamenti.

§2. I minori, su richiesta dei genitori, possono essere ammessi come aspiranti, con modalità, diritti e doveri da precisarsi nel regolamento.

§3. L'iscrizione ai suffragi e agli altri benefici spirituali può avvenire senza limiti di età e può essere richiesta anche "post mortem" da chiunque ne abbia interesse. Gli iscritti o coloro che ne hanno fatto richiesta sono tenuti solo al regolare versamento delle quote previste dal regolamento.

§4. Coloro che, in presenza delle condizioni previste al precedente §1, non ritengano di poter assumere gli impegni propri dei confratelli, possono partecipare, come associati, alle attività collaterali della Confraternita, a norma di regolamento.

Art. 15.

§1. I sacerdoti possono essere iscritti a pieno titolo alla Confraternita, ma non possono essere chiamati ad assumerne cariche, se non quella di Consigliere spirituale.

§2. I membri di istituti religiosi possono essere ammessi, a norma del diritto proprio, con il consenso del loro superiore.

Art. 16.

La richiesta di ammissione alla Confraternita, presentata a norma di regolamento, dovrà essere accettata o respinta entro tre mesi dalla presentazione. Dopo l'accettazione della richiesta, il candidato dovrà compiere un periodo di noviziato della durata di un anno, con le modalità previste dal regolamento.

Art. 17.

Una medesima persona può essere iscritta a più Confraternite, fatte salve le disposizioni date dai singoli statuti circa la partecipazione attiva.

Art. 18.

La partecipazione ai benefici propri della Confraternita nonché il godimento dei diritti e l'onere di osservare i doveri previsti dallo statuto e dal regolamento, inizia dal giorno dell'ammissione definitiva.

Art. 19.

§1. Perché una persona possa fruire dei diritti e dei privilegi previsti per i membri di una Confraternita, è necessario e sufficiente che vi sia stata validamente ammessa e che non ne sia stata legittimamente dimessa.

§2. La sospensione, decretata a norma del diritto, comporta per il membro che ne è colpito la perdita temporanea del godimento dei diritti e privilegi di cui al precedente paragrafo, ma non lo esime dall'osservanza dei doveri derivanti dalla sua appartenenza alla Confraternita.

Art. 20.

§1. Ogni membro è tenuto a versare alla Confraternita una quota annua a norma di regolamento.

§2. La mancata corresponsione della somma entro il termine stabilito comporta la sospensione e, dopo tre richiami infruttuosi, la dimissione d'ufficio dalla Confraternita, con la perdita di tutti i diritti acquisiti e senza diritto al rimborso delle quote già versate.

Art. 21.

§1. Ogni confratello è tenuto a partecipare alle celebrazioni liturgiche proprie della Confraternita, agli incontri di preghiera e di catechesi.

§2. La non ottemperanza ai doveri di cui al precedente paragrafo, dopo tre richiami infruttuosi, comporta la sospensione dalla Confraternita; in caso di accertata volontà di non partecipare alla vita associativa, il Consiglio Direttivo ne decide la dimissione, con la perdita di tutti i diritti acquisiti e senza poter nulla pretendere per gli anni durante i quali è stato membro.

Art. 22.

Tutti i confratelli, e in particolare coloro che fanno parte degli organi di governo, collaborino assiduamente con i responsabili della comunità ecclesiale in seno alla quale l'associazione è inserita per territorio, sia nell'attività catechetica, che in quella liturgica e caritativa.

Art. 23.

Su proposta del Vescovo, o per iniziativa diretta da lui approvata, Confraternite operanti in uno stesso territorio potranno avere attività comuni, secondo modalità da stabilirsi caso per caso.

Organi diocesani delle Confraternite

Art. 24.

Organi diocesani di governo e di vigilanza delle Confraternite sono:

- a) la Conferenza dei Priori;
- b) la Segreteria di coordinamento.

Art. 25.

§1. La Conferenza dei Priori è composta dai Priori e dai Commissari episcopali di tutte le Confraternite.

§2. Un Priore o un Commissario impedito, può delegare, ad actum o per un tempo determinato, una persona di sua fiducia che lo rappresenti nella Conferenza.

Art. 26.

La Conferenza dei Priori

- a) elegge i membri laici dell'Ufficio di Presidenza;

- b) elegge i rappresentanti per la Consulta diocesana dei laici e per il Consiglio Pastorale diocesano e i membri della Segreteria di coordinamento;
- c) approva il consuntivo e il preventivo per la gestione del fondo comune a disposizione della Segreteria;
- d) viene consultata dal Vescovo o dalla Segreteria diocesana in merito alle decisioni che riguardano l'insieme delle Confraternite esistenti nella diocesi;
- e) valuta le proposte di iniziative comuni presentate dalla Segreteria ed eventualmente avanza a questa delle proprie proposte.

Art. 27.

Organo direttivo e operativo della Conferenza dei Priori è l'Ufficio di presidenza.

Art. 28.

§1. L'Ufficio di presidenza è composto:

- a) dal Presidente, da due Vicepresidenti e da un Segretario;
- b) dal sacerdote designato dal Vescovo, che vi partecipa di diritto come Assistente diocesano.

§2. Il Presidente e i due Vicepresidenti vengono eletti dalla Conferenza dei Priori riunita in assemblea. Il Segretario viene scelto dal Presidente, sentiti i Vicepresidenti, tra i membri della Conferenza dei Priori. Essi durano in carica per un quinquennio e sono rieleggibili.

§3. Qualora nel corso del mandato presso la Conferenza, uno dei membri cessa dall'ufficio di Priore presso la sua Confraternita, rimarrà membro della Conferenza fino allo scadere del quinquennio, dopo di che non sarà più rieleggibile.

Art. 29.

§1. Qualora venga meno, per un qualsiasi motivo il Presidente della Conferenza, il più anziano in età dei Vicepresidenti ne assume le funzioni, fino allo scadere del mandato.

§2. Qualora venga meno, per l'avvicendamento di cui al precedente § 1. o per altra causa, uno dei Vicepresidenti, al suo posto viene chiamato il primo dei confratelli non eletti, fino allo scadere del quinquennio dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 30.

La Conferenza dei Priori si riunisce, ogni volta che se ne ravvisi l'utilità o l'esigenza, su convocazione dell'Ufficio di presidenza o dietro richiesta di almeno cinque Priori; si riunisce comunque almeno una volta all'anno, per ottemperare a quanto previsto alla lettera c) dell'art. 26.

Art. 31.

Qualora se ne ravvisi l'opportunità da parte di chi ne richiede la convocazione, la Conferenza dei Priori potrà essere allargata anche agli altri membri dei singoli Consigli Direttivi. Qualora, però, si debba procedere ad una votazione, solo i Priori e i Commissari episcopali o i loro delegati hanno diritto di voto.

Art. 32.

La Segreteria diocesana di coordinamento, con sede presso l'Ufficio Diocesano Confraternite, ha carattere formativo, organizzativo, propositivo e operativo, e costituisce riferimento permanente per tutte le Confraternite esistenti nel territorio dell'Arcidiocesi.

Art. 33.

§1. La Segreteria diocesana di coordinamento è composta da:

- il sacerdote designato dal Vescovo, che vi partecipa in qualità di Assistente diocesano e presiede le riunioni in nome e per conto del Vescovo;
- i rappresentanti delle Confraternite negli organismi di cui al punto b) dell'art. 26;
- due confratelli eletti dalla Conferenza dei Priori e due nominati dal Vescovo, scelti tra i membri regolarmente iscritti e non sospesi delle varie Confraternite.

§2. Qualora venga meno per qualsiasi motivo uno dei membri nominati dal Vescovo, questi potrà procedere a suo insindacabile giudizio alla nomina di un sostituto.

§3. I membri laici della Segreteria di coordinamento durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Art. 34.

All'atto dell'insediamento i membri laici della Segreteria nominano un Segretario, che avrà il compito di

- a) convocare i membri;
- b) redigere e firmare, qualora la situazione lo richieda, il verbale della riunione;
- c) tenere la contabilità della Segreteria;
- d) presiedere le riunioni in assenza del delegato del Vescovo.

Art. 35.

§1. Le finalità della Segreteria sono principalmente:

- a) promuovere tra le Confraternite la realizzazione della vocazione cristiana degli iscritti, mediante intensa vita spirituale;
- b) promuovere la formazione alla liturgia e alla pietà popolare, secondo le linee del rinnovamento liturgico voluto dal Concilio Vaticano II;
- c) promuovere l'impegno delle Confraternite nelle attività pastorali delle singole parrocchie;
- d) promuovere l'attività apostolica e di evangelizzazione, valorizzando le diverse esperienze delle Confraternite, in pieno accordo con il piano pastorale diocesano;
- e) coordinare le iniziative comuni, nel rispetto delle autonomie proprie di ciascuna Confraternita;
- f) valutare, promuovere e coordinare iniziative in ordine all'impegno del volontariato e della solidarietà, mediante l'esercizio delle opere di misericordia, in soccorso alle nuove povertà, promuovendone inoltre l'attuazione nella vita delle singole Confraternite;
- g) valorizzare e diffondere lo spirito cristiano della penitenza e del sacrificio, in continuità con le antiche tradizioni delle Confraternite;
- h) promuovere e organizzare la preparazione e la realizzazione di convegni e incontri;
- i) curare l'informazione tra le Confraternite;
- j) coadiuvare all'occorrenza le Confraternite nei rapporti con le istituzioni civili;
- k) promuovere la raccolta ed eventualmente provvedere alla conservazione di materiale storico e documentale circa le Confraternite nel territorio dell'Arcidiocesi.

§2. Altre finalità potranno essere affidate alla Segreteria, quando se ne presentasse l'esigenza o l'opportunità, dal Vescovo o con la sua approvazione dalla Conferenza dei Priori.

Art. 36.

§1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 35 la Segreteria potrà avvalersi della collaborazione di esperti per lo studio, la programmazione e l'attuazione di programmi specifici nei vari settori di attività:

- a) liturgico - pietà popolare;
- b) pastorale - formativo;
- c) storico - giuridico;
- d) caritativo - socio - sanitario;
- e) rapporti con le istituzioni civili;
- f) comunicazioni sociali;
- g) affari economici.

§2. Per gli stessi motivi di cui al precedente paragrafo, la Segreteria di coordinamento viene dotata di un fondo alla costituzione del quale le singole Confraternite contribuiranno con una quota annuale secondo le modalità e gli importi determinati dalla Conferenza dei Priori.

§3. L'amministrazione del fondo di cui al precedente §2 spetta collegialmente a tutti i membri della Segreteria; il Segretario ne renderà conto annualmente al Vescovo e alla Conferenza dei Priori.

Art. 37.

La Segreteria di coordinamento si riunisce ogni volta che lo ritenga opportuno il Vescovo o il suo delegato, oppure su richiesta di almeno due membri, in ogni caso non meno di sei volte all'anno.

Organi delle singole Confraternite

Art. 38.

Organi di governo delle singole Confraternite sono:

- a) l'Assemblea generale, formata, con parità di diritti e di doveri, da tutti i confratelli regolarmente iscritti e non sospesi;
- b) il Consiglio Direttivo, formato dal Priore, da due assistenti e da un numero di consiglieri determinato dai regolamenti.

Art. 39.

All'Assemblea generale spetta il compito di

- a) eleggere il Consiglio Direttivo;
- b) approvare i bilanci consuntivo e preventivo;
- c) autorizzare atti di straordinaria amministrazione.

Art. 40.

§1. L'Assemblea generale si riunisce almeno una volta al mese per incontri di preghiera e di catechesi.

§2. Entro il mese di gennaio di ciascun anno l'Assemblea si riunisce per l'esame e l'approvazione dei bilanci.

§3. L'Assemblea può essere inoltre convocata in seduta straordinaria, per decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei confratelli.

Art. 41.

§1. Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) eleggere, scegliendoli tra i consiglieri o tra gli altri confratelli, il Segretario e il Cassiere ed assegnare le altre cariche a norma di regolamento;
- b) dirigere la Confraternita secondo lo spirito e la lettera dello statuto nonché della normativa vigente e le indicazioni del Vescovo;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) decidere in merito all'ordinaria amministrazione.

§2. Spetta ancora al Consiglio Direttivo, udito il parere del Consigliere spirituale e del Parroco degli interessati:

- a) eleggere, se sono previsti dal regolamento, scegliendoli tra i consiglieri o tra gli altri confratelli, il Maestro dei novizi e la Maestra delle novizie;
- b) accogliere o rifiutare la domanda di ammissione di nuovi membri;
- c) ammettere i candidati al noviziato e ammetterli definitivamente nella Confraternita, se il noviziato è stato superato con risultati positivi;
- d) decretare la sospensione o la dimissione dei membri, a norma di statuto o di regolamento.

Art. 42.

§1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, a giudizio del Priore o su richiesta di almeno due consiglieri.

§2. Alle riunioni del Consiglio prendono parte anche il Segretario e il Cassiere; se non sono membri del Consiglio, la loro presenza non concorre alla determinazione del numero legale ed essi hanno diritto ad esprimere solo un parere consultivo in merito agli argomenti in discussione.

Art. 43.

§1. I membri del Consiglio Direttivo non possono nello stesso tempo ricoprire cariche di responsabilità politiche o amministrative. Qualora uno di essi venga chiamato ad una di tali cariche, dovrà rassegnare le dimissioni dal Consiglio Direttivo; continuerà comunque ad essere membro della Confraternita a tutti gli effetti.

§2. In analogia con quanto stabilito dal Codice di Diritto Canonico per gli uffici ecclesiastici, i membri del Consiglio Direttivo sono invitati a presentare le dimissioni dall'incarico, a norma dell'art. 64bis, al compimento del 75° anno di età.

Art. 44.

§1. Al Priore, quale responsabile della Confraternita, spetta:

- a) rappresentare a tutti gli effetti la Confraternita;
- b) stimolare e incoraggiare i confratelli all'osservanza dello statuto e del regolamento e alla buona condotta morale e religiosa;
- c) curare che i confratelli laici siano debitamente istruiti nelle verità di fede e formati all'apostolato proprio dei laici;
- d) presiedere il Consiglio Direttivo e l'Assemblea;
- e) promuovere l'impegno della Confraternita nelle attività pastorali della parrocchia;
- f) firmare tutti gli atti amministrativi e le deliberazioni del Consiglio;
- g) richiamare i confratelli colpevoli o poco osservanti e proporre per essi al Consiglio le sanzioni previste dallo statuto o dal regolamento.

§2. Allo stesso Priore, coadiuvato dal Consigliere spirituale, spetta il compito di curare la formazione dei novizi; tale compito può essere delegato ad altri confratelli, a norma di regolamento.

Art. 45.

§1. Gli Assistenti coadiuvano il Priore nel disimpegno del suo ufficio e in particolare nel promuovere le attività della Confraternita.

§2. Al Primo Assistente o, in mancanza di questi, al Secondo Assistente spetta supplire il Priore assente o impedito.

Art. 46.

Il Segretario ha il compito di

- a) preparare e redigere gli atti e le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea;
- b) redigere e sottoscrivere i verbali;
- c) custodire l'archivio della Confraternita.

Art. 47.

§1. Al Cassiere spetta di

- a) tenere aggiornato l'inventario di tutto quanto appartiene alla Confraternita;
- b) tenere la contabilità e redigere i bilanci;
- c) esigere le quote dei membri e registrarle diligentemente in apposito registro;
- d) provvedere ai pagamenti controfirmati dal Priore, facendosi rilasciare regolare ricevuta;
- e) pagare puntualmente quanto dovuto dalla Confraternita.

§2. Il Cassiere può trattenere presso di sé, per le spese correnti, la somma stabilita dal Consiglio Direttivo; il resto dovrà depositarlo presso un istituto bancario o un ufficio postale, su libretti intestati alla Confraternita a firma del Priore e del Cassiere stesso, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 48.

Nei regolamenti potranno essere previste altre figure ed organi interni, con compiti particolari, sempre però sotto la responsabilità del Consiglio Direttivo.

Art. 49.

Il Parroco e l'Assistente spirituale vigileranno che le persone a cui vengono affidate mansioni operative abbiano le qualità morali e la formazione specifica richieste.

Art. 50.

§1. Ciascuna Confraternita sceglierà liberamente un Consigliere spirituale, o Padre spirituale o Assistente, tra i sacerdoti che esercitano il loro ministero nella diocesi; il prescelto, tuttavia, dovrà ottenere la conferma dall'Ordinario del luogo (cfr. can. 324,2) e, qualora sia membro di un istituto religioso, dovrà anche ottenere il consenso del proprio Superiore.

§2. Con il consenso del Vescovo, più Confraternali esistenti in uno stesso territorio potranno avere uno stesso Consigliere spirituale, purché questi possa agevolmente svolgere il suo compito per ciascuna Confraternita

Art. 51.

Il Consigliere spirituale ha il compito di

- a) curare spiritualmente la Confraternita;
- b) intervenire a tutte le riunioni della Confraternita, con diritto di esprimere il suo parere in merito agli argomenti in discussione;
- c) disciplinare l'attività pastorale e liturgica della Confraternita, concordando con il Parroco gli orari delle celebrazioni, in modo da garantire che vi sia integrazione e non frammentazione dell'azione pastorale;
- d) vigilare perché la chiesa in cui ha sede la Confraternita, i suoi arredi e i paramenti sacri, siano decorosi e convenientemente custoditi;
- e) vigilare perché non si acquistino nuove immagini sacre, non si restaurino quelle esistenti e non si facciano lavori alla chiesa della Confraternita senza la pre-ventiva autorizzazione degli Uffici diocesano competenti.

Convocazioni

Art. 52.

La convocazione dell'Assemblea, per qualunque motivo fatta, si intende sempre rivolta a tutti i confratelli regolarmente iscritti e non sospesi e viene fatta dal Priore, personalmente o tramite il Segretario, a norma di regolamento.

Art. 53.

§1. La convocazione dell'Assemblea elettiva viene fatta almeno quindici giorni prima della data prevista per le elezioni.

§2. La convocazione dell'Assemblea per i compiti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 39 e all'art. 40 §2, viene fatta almeno una settimana prima della data prevista per la riunione.

§3. La convocazione straordinaria di cui all'art. 40 §3 può essere fatta con modalità e tempi decisi di volta in volta dal Priore o dal Consiglio Direttivo, comunque non meno di tre giorni prima della data stabilita per la riunione.

§4. La convocazione per gli incontri di cui all'art. 40 §1 si intende fatta mediante pubblicazione del programma delle iniziative della Confraternita oppure a norma di regolamento.

Art. 54.

Nei casi di cui all'art. 53 §2 e §3, se in prima convocazione non è presente la maggioranza dei confratelli, la convocazione è nulla. La seconda convocazione, che avrà luogo a distanza di un'ora, sarà valida qualunque sia il numero dei confratelli presenti.

Art. 55.

§1. La convocazione del Consiglio Direttivo viene fatta dal Priore secondo le modalità da lui ritenute più opportune. In ogni caso essa dev'essere notificata a tutti i consiglieri nonché al Segretario e al Cassiere, qualora non siano membri del Consiglio stesso.

§2. Le riunioni del Consiglio Direttivo non sono valide se ad esse non sia presente almeno la maggioranza dei consiglieri.

Decisioni collegiali

Art. 56.

§1. Tutte le decisioni che spettano a una singola persona vengono prese autonomamente dalla persona stessa e devono essere sottoposte all'approvazione del Vescovo solo nel caso che riguardino una materia sottoposta dal diritto al suo giudizio.

§2. L'approvazione e qualsiasi revisione dello statuto deve essere approvata da almeno i due terzi dei componenti l'Assemblea.

§3. Il regolamento ed ogni eventuale suo aggiornamento deve essere approvato dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti.

§4. Tutte le altre decisioni collegiali, a meno che non sia disposto altro dal diritto, devono essere approvate a maggioranza dei votanti.

Elezione degli organi di governo

Art. 57.

Le Confraternite designano liberamente i componenti dei propri organi di governo a norma degli statuti (cfr. can. 324,1).

Art. 58.

§1. La data delle elezioni viene fissata dal Priore a norma di regolamento, sentito il Consiglio Direttivo uscente.

§2. Il Consiglio Direttivo uscente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla convocazione del nuovo Consiglio a norma dell'art. 63 §2.

Art. 59.

§1. Trenta giorni prima della data fissata per la convocazione elettorale, il Priore ne darà comunicazione scritta all'Ufficio Confraternite, richiedendo la nomina di un rappresentante del Vescovo che presiederà l'Assemblea elettiva.

§2. Lo stesso Priore, sentito il Consiglio Direttivo, nomina due scrutatori i quali affiancheranno il rappresentante del Vescovo nelle operazioni di voto.

Art. 60.

§1. Tutti i confratelli regolarmente iscritti e non sospesi sono eleggibili ed elettori.

§2. Ciascun elettore potrà esprimere tante preferenze quanti sono i consiglieri da eleggere, scegliendo i nomi tra quelli proposti a norma di regolamento.

§3. Il voto deve essere libero e segreto. Non è consentito votare per lettera o per alzata di mano. Se un confratello non sapesse o non potesse scrivere, può chiedere la collaborazione di un confratello di sua fiducia.

Art. 61.

Le votazioni non sono valide se al termine delle operazioni di voto non ha votato almeno un terzo degli aventi diritto.

Art. 62.

§1. Risultano eletti consiglieri i confratelli che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti, risulta eletto colui che ha la maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita.

§2. I primi tre eletti assumeranno rispettivamente le cariche di Priore, Primo e Secondo Assistente.

Art. 63.

§1. Al termine delle operazioni di voto, il rappresentante del Vescovo trasmetterà all'Ufficio Confraternite il verbale dell'assemblea elettiva, firmato da lui e dai due scrutatori, per la convalida dei risultati.

§2. Ricevuta la risposta dell'Ufficio Confraternite, il neo - eletto Priore entro otto giorni convocherà i consiglieri eletti per l'attribuzione delle cariche interne, a norma dell'art. 41 §1, a).

§3. Costituito il nuovo Consiglio Direttivo, il Priore ne comunicherà entro otto giorni la composizione all'Ufficio Confraternite.

§4. Nel caso che sia stato designato un nuovo Priore, per le Confraternite iscritte nel Registro delle Persone Giuridiche, la nomina verrà comunicata a cura dell'Ufficio, a norma del diritto, al Tribunale competente per territorio.

Art. 64.

§1. Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un secondo triennio.

§2. L'ulteriore rielezione dopo sei anni, dev'essere confermata dall'Ordinario, a suo insindacabile giudizio, dopo aver preso visione della motivata richiesta in tal senso presentata dall'Assemblea e udito il parere, espresso in via riservata, del Consigliere spirituale e del Parroco.

Dimissioni e decadenza

Art. 64bis.

Le dimissioni da un incarico devono essere presentate per iscritto al Vescovo, il quale le accoglie o le respinge a suo insindacabile giudizio.

Art. 64ter.

Trascorso un anno dalla scadenza senza che si sia provveduto al suo rinnovo, il Consiglio Direttivo decade e non può più compiere atti in nome e per conto della Confraternita senza l'esplicita autorizzazione del Vescovo.

Provvisione di incarichi vacanti

Art. 65.

§1. Qualora si rendesse vacante la carica di Priore, il Primo Assistente ne assumerà le funzioni e ne darà immediata comunicazione all'Ufficio Confraternite: entro un mese convocherà, a norma degli artt. 52 e 53 §1, l'Assemblea per l'elezione del nuovo Priore e presiederà personalmente le operazioni di voto a norma degli artt. 60 e 61, chiamando due confratelli a svolgere l'ufficio di scrutatori.

§2. Se risulta eletto uno degli Assistenti o uno dei Consiglieri, si procede immediatamente alla sua sostituzione a norma del successivo art. 66, omettendo la preventiva comunicazione all'Ufficio Confraternite.

Art. 66.

§1. Qualora si rendesse vacante la carica di uno o di entrambi gli Assistenti, il Priore ne darà immediata comunicazione all'Ufficio Confraternite; entro un mese convocherà, a norma degli artt. 52 e 53 §1, l'Assemblea per l'elezione del/i nuovo/i Assistente/i e presiederà personalmente le operazioni di voto a norma degli artt. 60 e 61, chiamando due confratelli a svolgere l'ufficio di scrutatori.

§2. Se l'eletto era già membro del Consiglio, si procede immediatamente alla sua sostituzione a norma del successivo art. 67.

Art. 67.

Qualora si rendesse vacante l'incarico di uno dei Consiglieri, il Priore integrerà il Consiglio Direttivo, con il primo dei confratelli non eletti; il Consiglio così integrato procederà, se necessario, alla riassegnazione delle cariche secondo il disposto dell'art. 41.

Art. 68.

Qualora si rendesse vacante uno degli incarichi attribuiti a confratelli non consiglieri, il Priore convocherà il Consiglio Direttivo per procedere alla sostituzione del confratello secondo il disposto dell'art. 41.

Art. 69.

§1. Completate le operazioni di cui agli artt. 65-68, entro otto giorni il Priore comunicherà all'Ufficio Confraternite la nuova composizione del Consiglio.

§2. Il Consiglio rinnovato a norma degli artt. 65-68 resterà in carica fino al completamento del triennio in corso.

Celebrazioni liturgiche

Art. 70.

§1. Celebrazioni liturgiche proprie di ogni Confraternita, alle quali ogni confratello è tenuto a partecipare, sono:

- a) la solennità del Titolare della Confraternita;
- b) la festa del Patrono delle Confraternite, il beato Pier Giorgio Frassati (4 luglio);
- c) altre celebrazioni previste dal regolamento, previa approvazione dell'Ordinario diocesano.

§2. Celebrazioni liturgiche parrocchiali, alle quali le Confraternite sono tenute a partecipare secondo le modalità e gli orari concordati con il parroco proprio, sono:

- a) la solennità del Corpus Domini;
- b) la solennità del Titolare della parrocchia;
- c) la solennità del Patrono della città;
- d) altre celebrazioni concordate di volta in volta con il Parroco proprio.

Art. 71.

Quando la Confraternita interviene ufficialmente a celebrazioni liturgiche, i Confratelli porteranno un segno distintivo di appartenenza a norma di regolamento.

L'Archivio

Art. 72.

Ciascuna Confraternita abbia il suo archivio, nel quale siano custoditi

- a) i documenti che riguardano la Confraternita;
- b) l'inventario aggiornato di tutti i beni mobili e immobili, degli arredi e dei paramenti liturgici;
- c) la corrispondenza ricevuta e copia di quella spedita;

- d) le circolari e i bollettini diocesani;
- e) il timbro;
- f) i registri dei confratelli e delle consorelle, dei novizi e delle novizie;
- g) i registri delle presenze e delle assenze e delle quote associative versate;
- h) i registri dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- i) i registri dei legati e dei suffragi;
- j) i registri di contabilità.

Amministrazione dei beni

Art. 73.

§1. Le Confraternite, siano esse dotate o meno di personalità giuridica ecclesiastica ai sensi dell'art. 6, amministrano autonomamente i beni che possiedono, salvo il diritto dell'autorità ecclesiastica competente di vigilare perché i beni siano impiegati per i fini dell'associazione (cfr. can. 325 §1).

§2. Le Confraternite sono altresì soggette all'autorità dell'Ordinario diocesano per quanto riguarda l'amministrazione e l'impiego dei beni ricevuti per cause pie (cfr. cann. 325 §2 e 1301).

Art. 74.

§1. L'amministrazione dei beni di una Confraternita spetta al Priore coadiuvato dal Consiglio Direttivo.

§2. Gli atti amministrativi che oltrepassano i limiti dell'ordinaria amministrazione richiedono, ad validitatem, la preventiva autorizzazione scritta dell'Ordinario diocesano.

§3. Per la determinazione degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione si rinvia alla normativa specifica canonica e diocesana.

Art. 75.

§1. Il Priore provvederà ogni anno a che il Cassiere rediga i bilanci consuntivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea a norma dell'art. 40 §2. Per le Confraternite che hanno un bilancio modesto si potrà adottare il solo bilancio consuntivo.

§2. Il Priore altresì

- a) ogni anno, entro il 31 marzo, trasmetterà in duplice copia all'Ufficio Confraternite i bilanci della Confraternita;
- b) in prossimità dello scadere del suo mandato e ogni volta che si verifichi una variazione nella situazione patrimoniale della Confraternita, trasmetterà in duplice copia all'Ufficio Confraternite l'inventario dei beni mobili e immobili dell'associazione.

Cessazione

Art. 76.

La cessazione di una Confraternita può avvenire per estinzione o per soppressione (cfr. can. 326 §1).

Art. 77.

Salvo quanto stabilito dal diritto generale, una Confraternita può estinguersi per decisione dell'Assemblea dei confratelli, a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.

Art. 78.

Votata l'estinzione, l'Assemblea procederà immediatamente all'esame e all'approvazione del bilancio consuntivo e alla verifica dell'inventario. Procederà poi a deliberare circa la destinazione dei beni, salvi i diritti acquisiti e la volontà degli offerenti.

Art. 79.

Entro otto giorni il Priore comunicherà la decisione all'Ufficio Confraternite, allegando copia del bilancio, dell'inventario e delle decisioni circa la destinazione dei beni e precisando, riguardo a questi ultimi, i diritti acquisiti e le volontà degli offerenti.

Art. 80.

Al Priore, quale legale rappresentante della Confraternita, spetta di svolgere, con l'assistenza degli Uffici diocesani competenti, tutte le pratiche relative alla estinzione e alla destinazione dei beni, a norma del diritto.

Art. 81.

§1. La soppressione di una Confraternita, sia essa dotata o meno di personalità giuridica, può avvenire per decreto dell'autorità ecclesiastica competente, qualora la sua attività sia causa di danno grave per la dottrina o la disciplina ecclesiastica o sia motivo di scandalo per i fedeli (cfr. cann. 120 §1 e 326 §1).

§2. La soppressione si ottiene con la revoca del provvedimento con cui la Confraternita è stata riconosciuta nell'ordinamento canonico (cfr. CEI, Istruzione in materia amministrativa, 116,2).

§3. La soppressione canonica di una Confraternita avente la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche del provvedimento suppressivo dato dall'autorità ecclesiastica (cfr. art. 20 Legge 222/1985; CEI, Istruzione in materia amministrativa, 116,4)

Art. 82.

Qualora di una Confraternita munita di personalità giuridica, che non abbia cessato di esistere a norma degli statuti o in altro modo legittimo, sopravviva anche un unico membro, l'esercizio di tutti i diritti dell'associazione compete "ex lege" a quell'unico membro (cfr. can. 120 §2); tuttavia gli atti collegiali che i membri della Confraternita avrebbero dovuto compiere sono disposti dal Vescovo diocesano, sentito il membro superstite; gli atti che il Priore avrebbe dovuto compiere udito il parere o col consiglio degli organi collegiali sono posti in essere dal membro superstite, ma devono essere approvati "ad validitatem" dal Vescovo diocesano.

Art. 83.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente normativa si rinvia al Codice di Diritto Canonico e, per quanto di competenza, alla legislazione civile.

Norme transitorie

Art. T1.

§1. Statuti e regolamenti delle Confraternite devono tener conto della nuova normativa canonica; qualora essi siano anteriori al 1983, si dovrà provvedere, entro un anno dall'entrata in vigore della presente normativa, al loro aggiornamento in conformità al nuovo Codice di Diritto Canonico; gli statuti poi verranno opportunamente sottoposti al Vescovo diocesano per la richiesta revisione o approvazione a norma degli artt. 6 e 7 della presente normativa.

§2. Il mancato adempimento di quanto prescritto al precedente paragrafo comporta la revoca del riconoscimento da parte dell'autorità ecclesiastica.

Art. T2.

§1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente normativa ciascun Priore provvederà

- a) a rivedere gli elenchi dei membri della sua Confraternita secondo quanto indicato negli artt. 13-21, richiamando coloro che non sono in regola con quanto in essi disposto;
- b) a redigere gli elenchi aggiornati dei membri, distinti secondo le indicazioni dell'art. 13, inviandone due copie all'Ufficio Confraternite.

§2. Lo stesso Priore provvederà, se necessario, a trasmettere entro il termine di cui al paragrafo precedente all'Ufficio Confraternite

- a) i nominativi dei membri del Consiglio Direttivo e di coloro che ricoprono altre cariche all'interno della Confraternita, indicando altresì per ciascuno la data da cui ha iniziato a ricoprire l'incarico;
- b) l'inventario aggiornato dei beni della Confraternita;
- c) l'elenco dei beni ricevuti per cause pie, con l'indicazione dettagliata di tali cause.